

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SCHIO



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 10 del 30/01/2023

INDICE

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Norme di riferimento e principi generali

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Articolo 5 – Sistema di videosorveglianza territoriale e caratteristiche tecniche dell'impianto

Articolo 6 – Informativa

Articolo 7 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

Articolo 8 – Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

Articolo 9 – Incaricati del Trattamento

Articolo 10 – Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

Articolo 11 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Articolo 12 – Sicurezza dei dati

Articolo 13 – Accesso ai dati

Articolo 14 – Diritti dell'interessato

Articolo 15 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Articolo 16 – Provvedimenti attuativi e norma di rinvio

Articolo 17 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Articolo 18 – Pubblicità del Regolamento

Articolo 19 – Rinvio

Articolo 20 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Premessa

Tenuto conto che le immagini rilevate dalle apparecchiature di un sistema di videosorveglianza permettono, di norma, di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati e dunque costituiscono a tutti gli effetti dati personali, il relativo trattamento è determinato dalle regole e dai principi in materia.

Il presente Regolamento disciplina pertanto le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali gestiti mediante sistemi di videosorveglianza nell'ambito del territorio Comune di Schio, il quale si fa dunque garante che l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

I sistemi di videosorveglianza attualmente in uso presso il territorio comunale sono gestiti dal Consorzio Di Polizia Locale Alto Vicentino (che agisce in qualità di Responsabile del trattamento).

A disciplinare l'utilizzo dei suddetti sistemi presso il Consorzio è il "Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza fissa e mobile operanti nel territorio dei comuni del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e collegati alla centrale operativa del Consorzio" approvato con deliberazione n.4 del 26 febbraio 2019, coordinato con il presente regolamento.

Articolo 2 - Norme di riferimento e principi generali

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del comune di Schio.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
- D. Lgs. 101/2018 disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);

La Videosorveglianza nell'ambito del Comune di Schio si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del GDPR e in particolare:

Principio di liceità

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblico potere di cui è investito il Titolare del Trattamento in ossequio al disposto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità

In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato, deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità

La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "**banca dati**", il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**Titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dello Stato o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**Responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento;
- per "**incaricato**", la persona autorizzata al trattamento dei dati personali, che agisce sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- per "**Garante**", l'autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- per "**informativa**", l'insieme delle informazioni che devono essere date all'interessato, oralmente, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, previamente alla raccolta dei dati personali.
- per "**diritti dell'interessato**" i diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.

- per “**GDPR**”, il Regolamento generale sulla protezione dei dati – regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune di Schio, in conformità a quanto previsto dal:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 febbraio 2012
- Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.

L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza, attivato e gestito dal Consorzio Di Polizia Locale Alto Vicentino nel territorio del Comune di Schio, è finalizzato a:

- incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento tempestivo della Polizia Locale;
- prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale di Schio gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- monitorare il traffico veicolare (con eventuale rilevazione di accessi in zone a traffico limitato) mediante:
 - rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento delle violazioni al codice della strada limitatamente ai dati trattati mediante telecamere installate sui veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di lettura targhe, nei limiti della normativa vigente;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio del Comune;
- ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;

- controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
- monitorare gli istituti scolastici garantendo il diritto dello studente alla riservatezza. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree pertinenti all'edificio.

Viene sancito inoltre che:

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio del Comune di Schio, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune di Schio.

Articolo 5 – Sistemi di videosorveglianza territoriale e caratteristiche tecniche dell'impianto

L'individuazione delle postazioni di rilevazione della videosorveglianza vengono riportate nell'allegata planimetria (**allegato sub. 1**) che verrà periodicamente aggiornata, su indicazione della Giunta Comunale, mediante provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

Presso il comando del Consorzio di Polizia Alto Vicentino sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e dalle altre apparecchiature.

I segnali video delle unità di ripresa sono inviati per la registrazione (eccetto quelli rilevati per il tramite di fototrappole, body cam e dash cam, si cui si dirà infra) all'infrastruttura server ospitata pres-

so i data center di Pasubio Tecnologia S.r.l., società strumentale pubblica di cui il Titolare (Comune di Schio) e il Responsabile del trattamento (Consorzio di Polizia Locale) sono soci, e sono resi disponibili in modalità live e playback alla Centrale Operativa del Consorzio.

Le immagini catturate dai sistemi mobili di rilevazione (in particolare telecamere modulari o foto trappole, body cam e dash cam) non saranno invece conservate nel data center di Pasubio Tecnologia s.r.l., bensì verranno salvate in locale sul singolo dispositivo utilizzato.

Pasubio Tecnologia S.r.l., quale Sub-Responsabile del trattamento, potrà accedere ai contenuti delle registrazioni, esclusivamente per prestare supporto tecnico-informatico al Responsabile e al Titolare del trattamento dei dati, mediante i suoi incaricati e nei limiti dell'ambito assegnatogli dal Responsabile nell'atto di nomina.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni naturali consecutivi successivi a quello della rilevazione. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione oltre i sette giorni per le finalità di sicurezza urbana sarà consentita previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Al termine del periodo di conservazione, le immagini saranno automaticamente cancellate mediante sovraregistrazione di immagini successive.

I dati sono accessibili al Titolare del Trattamento, al Responsabile del Trattamento al Sub-Responsabile del trattamento e agli incaricati al trattamento, mediante software.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'articolo 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Articolo 6 – Informativa

Il Comune di Schio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dal provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza provvede, anche per il tramite di propri delegati, ad affiggere adeguata segnaletica nelle strade, nelle piazze, e più in generale nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, sulla quale è riportata la seguente dicitura: "COMUNE DI SCHIO – AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dal Comune di Schio per il tramite della Polizia Locale Alto Vicentino per finalità di prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, controllo della viabilità".

Alla luce anche di future installazioni volute dal Comune di Schio gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video-sorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il Titolare del Trattamento e la finalità perseguita, citato in fac-simile dal Garante per la Protezione dei dati Personali e di seguito riportato.

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):
.....

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
- sul sito internet (URL)...
- altro

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. Si deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

Articolo 7 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c) del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Comune procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Articolo 8 - Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento è il Comune di Schio rappresentato dal Sindaco *pro tempore*. Il Titolare è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Titolare è tenuto a:

- nominare per iscritto i Responsabili del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto e con apposito atto, idonee istruzioni e comunicando le modalità di trattamento dei dati, anche sotto il profilo della sicurezza logica e fisica degli stessi.
- Se necessario, nominare tra i propri dipendenti gli incaricati/ autorizzati del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto le idonee istruzioni e comunicando le modalità di trattamento dei dati (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la visione, la registrazione e

- la conservazione dei dati) anche sotto il profilo della sicurezza logica e fisica degli stessi, e altresì verificare la congruità dei limiti e dell'ambito delle operazioni consentite agli incaricati in base ai profili di autorizzazione loro assegnati e, quindi, dell'accesso agli stessi;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite a responsabili e incaricati;
 - adottare e rispettare idonee misure di sicurezza logiche e fisiche;
 - vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza fisiche e logiche da parte dei soggetti nominati responsabili e incaricati;
 - provvedere alla conservazione in sicurezza dei dati videoripresi per il tempo necessario al trattamento in questione. Di seguito per completezza si riportano le possibili fattispecie: 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per le finalità di sicurezza urbana, con sovraregistrazione al termine; per i dati raccolti per ulteriori finalità se non rientranti in quelle appena descritte, laddove tecnicamente possibile, la conservazione è consentita, con sovra registrazione al termine, per 24 ore successive alla rilevazione. Sono fatte salve, in entrambi i casi, speciali esigenze di proroga dei termini, per esempio, per rispondere a richieste dell'Autorità giudiziaria o nel caso di indagine di polizia giudiziaria, o quando si renda necessario nel caso di accesso ai dati da parte degli interessati.
 - evadere tempestivamente, anche per il tramite degli incaricati, le eventuali richieste di informazioni da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dare immediata esecuzione alle indicazioni che potranno da questa pervenire;
 - coadiuvare i soggetti incaricati, anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, di eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare immediatamente al Responsabile del trattamento e Sub-Responsabile del trattamento gli eventuali nuovi posizionamenti delle telecamere, o eventuali criticità rilevate, provvedendo a promuovere le operazioni richieste per ottenere le autorizzazioni e i rimedi necessari;
 - sovrintendere, nel caso di accesso alle immagini registrate su richiesta dell'Autorità, Giudiziaria, o anche in seguito all'esercizio dei diritti da parte degli interessati, alle operazioni che si rendono necessarie, e nel caso provvedere alle operazioni di trasferimento delle immagini interessate dall'accesso e alla loro conservazione;
 - sovrintendere, altresì, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza;
 - coadiuvare i responsabili nella verifica dell'attività espletata da parte di chi accede al sistema o controlla i sistemi di ripresa, in osservanza dell'obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate anche e soprattutto a scongiurare pericoli di intrusione e accessi abusivi (secondo il combinato disposto dell'art. 3.3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e dell'art. 4.4 del Provvedimento recante misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – 27 novembre 2008);
 - curare, anche per il tramite dei suoi responsabili e incaricati, la distribuzione e la gestione delle informative, in particolare di quelle brevi affisse presso le aree di accesso alle zone videosorvegliate, e delle informative complete presso i luoghi deputati, purché agevolmente reperibili e comunque ben visibili ai soggetti che accedono nelle aree videosorvegliate;

Il Titolare del trattamento, se necessario, sentito il D.P.O., provvede a effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, quando il trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento e qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'articolo 35 del Regolamento, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il Titolare del trattamento consulta il D.P.O.

Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, e Pasubio Tecnologia S.r.l., nella sua qualità di Sub-Responsabile del trattamento

dei dati personali mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Articolo 9 – Incaricati/autorizzati del Trattamento

1. Tenuto conto che le immagini sono trattate dal Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino in qualità di Responsabile del trattamento, il Consorzio si impegna a nominare formalmente i propri dipendenti quali incaricati del trattamento, impartendo loro le medesime istruzioni ricevute dal Titolare.

2. Se necessario, per eventuali esigenze di trattamento, il Comune di Schio nomina, tra i suoi dipendenti, gli incaricati / autorizzati alla gestione dei dati relativi al sistema di videosorveglianza, impartendo loro specifiche istruzioni sul trattamento.

3. Tutti gli incaricati sono resi edotti in merito al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza e sulle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante la presa visione del presente Regolamento.

4. I soggetti nominati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento quali incaricati dovranno, salvo ulteriori e specifiche istruzioni:

a) trattare tutti i dati personali, di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni, in modo lecito e secondo correttezza, rispettando le istruzioni ricevute anche con il presente atto;

b) trattare i dati personali il cui accesso a loro è consentito in base alle credenziali di autenticazione assegnate e, altresì, in ragione dei profili di autorizzazione che consentono un accesso differenziato in base alle diverse operazioni di trattamento consentite (visione, registrazione, conservazione, trasmissione dei dati conosciuti);

c) provvedere senza indugio a comunicare al Titolare le istanze degli interessati, allorché ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitino i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016 aventi ad oggetto i dati in questione;

d) tenere e conservare in maniera idonea e sicura le univoche e specifiche credenziali di autenticazione assegnate, senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati. Le credenziali dovranno essere modificate con cadenza periodica e non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non potendo contenere elementi personali ad esso riconducibili;

e) mantenere la riservatezza e la sicurezza dei luoghi ove è conservato l'hardware collegato all'impianto di videosorveglianza, e inibirne l'accesso ad estranei senza autorizzazione;

f) coadiuvare il Titolare nelle operazioni da questi svolte in caso di accesso alle immagini registrate, nei casi previsti di richiesta da parte dei soggetti aventi titolo, ovvero in caso di accesso ai dati da parte dell'interessato o dell'autorità giudiziaria o dell'organo di polizia in ragione di indagini di polizia giudiziaria; oltre che in caso di compimento degli interventi di manutenzione del sistema di videosorveglianza da parte di personale specializzato e autorizzato;

g) comunicare al Titolare eventuali necessità di potenziamento delle funzionalità dell'impianto o di modifica del posizionamento delle telecamere;

h) comunicare immediatamente al Titolare eventuali richieste di accesso inoltrate da soggetti terzi. Nel caso di richieste di accesso alle immagini provenienti dall'Autorità Giudiziaria, provvedere a contattare immediatamente il Titolare del trattamento, così da valutare il rispetto della normativa applicabile e le esigenze di cooperazione da essa considerate e disciplinate;

i) segnalare al Titolare eventuali criticità dell'impianto di videosorveglianza cui sono preposti, con particolare riguardo alla sua sicurezza e ai conseguenti rischi per la riservatezza dei dati ripresi;

j) non creare banche dati autonome con i dati personali rilevati mediante le telecamere in parola;

k) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

l) provvedere alla corretta gestione delle informazioni relative al trattamento in questione per come approvate dal titolare;

m) osservare scrupolosamente, nello svolgimento dell'attività volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa capaci di escludere i luoghi ed accessi privati (o anche luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc). È fatto divieto agli incaricati di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. L'accesso ai sistemi, sia diretto che remoto, è esclusivamente consentito ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che saranno dotati di propria password di accesso al sistema che permetta la tracciabilità dei singoli accessi alle infrastrutture ove sono conservati i dati (riprese) (sistema di log).

6. Nel caso in cui si verifichi la necessità di accesso ai sistemi da parte di soggetti diversi da quelli individuati ai precedenti commi del presente articolo, si applica la disciplina di cui ai commi 3 e 4.

7. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali nei confronti di chi agisca al di fuori della disciplina del presente regolamento.

Articolo 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:

- responsabilizzazione (accountability)
 - a) nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - b) nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsività);
 - c) nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia per finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, sia per fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
- protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
- protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

2. Il Comune di Schio in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali definisce autonomamente le modalità, le finalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali.

3. I dati personali sono ripresi dal Consorzio attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza installate sul territorio, i varchi elettronici di lettura targhe dei veicoli, eventuali Zone a Traffico Limitato ovvero alle Aree Pedonali Urbane, sistemi installati sugli impianti semaforici e dai supporti di controllo a cabina velo OK e Speed check, nonché all'interno / esterno di stabili di proprietà comunale aperti al pubblico, come elencati nell'allegato A al presente Regolamento. Inoltre, le immagini possono essere riprese attraverso sistemi di videosorveglianza mobili, quali Body Cam e Dash Cam, in dotazione al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.

In virtù di quanto già previsto nel suddetto art. 5, i segnali video delle unità di ripresa sono inviati per la registrazione all'infrastruttura server ospitata presso i data center di Pasubio Tecnologia S.r.l., società strumentale pubblica di cui il Responsabile del trattamento (Consorzio di Polizia Locale) è socio, e sono resi disponibili in modalità live e playback alla Centrale Operativa del Consorzio.

Pasubio Tecnologia S.r.l., quale Sub-Responsabile del trattamento, potrà accedere ai contenuti delle registrazioni, esclusivamente per prestare supporto tecnico-informatico al Responsabile e al Titolare del trattamento dei dati, mediante i suoi incaricati e nei limiti dell'ambito assegnatogli dal Responsabile nell'atto di nomina.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 3 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 5, e fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui sopra, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, qualora per dette finalità sia necessario avviare un procedimento o questo sia anche già avviato, entro i suddetti sette giorni naturali consecutivi successivi alla registrazione dovranno essere estrapolate le immagini attinenti al procedimento stesso che nello specifico costituiranno documento del fascicolo procedimentale.

6. Al termine del periodo di conservazione, le immagini saranno cancellate mediante sovrascrittura di immagini successive.

Articolo 11 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Telecamere modulari (foto trappole)

Il Comune di Schio utilizza apparati di videosorveglianza modulare mobile denominati foto trappole per l'individuazione dei soggetti che abbandonano rifiuti sul suolo pubblico, posizionate secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi non facilmente accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione di adeguata cartellonistica posta prima del raggio d'azione della telecamera per informare gli utenti frequentatori di dette aree.

2. Body cam e Dash Cam

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Alto Vicentino hanno in uso, per i servizi a maggior rischio operativo e comunque sempre nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al suddetto art. 4, delle Body Cam (telecamere a bordo d'uomo) e delle Dash Cam (telecamere da cruscotto) installate sulle auto di servizio.

Tali dispositivi di ripresa sono utilizzati nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della protezione dei dati personali protocollo n. 49612 del 26 luglio 2016, trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. In conformità e in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza fissa e mobile operanti nel territorio dei Comuni del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e collegati alla Centrale operativa del Consorzio" il Comandante della Polizia Locale predispone uno specifico disciplinare tecnico interno da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati delle predette microcamere, con specificazione delle modalità operative ed organizzative per il corretto utilizzo.

Articolo 12 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente Articolo 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'Articolo 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Titolare e i soggetti designati quali Responsabili e Sub responsabili del trattamento terranno conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente Articolo 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi—Fi, Wi Max, Gprs).

Come già indicato al precedente Articolo 8, il Titolare del Trattamento procede a designare con atto scritto il Responsabile del Trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'articolo 9, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Articolo 13 - Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile al Sub Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) all'Autorità Giudiziaria per finalità di indagine (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Comune di Schio);
- c) alle Forze di Polizia a seguito sottoscrizione dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 decreto-legge 20 Febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni L. legge 18 aprile 2017, n.48);
- d) alle società fornitrici dell'impianto ovvero ai soggetti incaricati della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo, ovvero in casi del tutto eccezionali;
- e) a Pasubio Tecnologia S.r.l. amministratore informatico del sistema del Consorzio (preventivamente individuato quale Sub Responsabile del trattamento);
- f) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo articolo 14. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del Responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- g) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'articolo 17 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'articolo 21 del GDPR.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata, nei modi e nelle forme previste dalla legge, al Comune di Schio in qualità di Titolare del trattamento ovvero al Responsabile del Trattamento dei dati (Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino).

Il Titolare ovvero il Responsabile del Trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Il sistema di videosorveglianza potrà essere usato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di Servizi di Polizia Locale. Nei casi in cui detti soggetti necessitino di avere informazioni che possono essere contenute nelle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare o al Responsabile del Trattamento. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto di reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia cui verrà proposta la denuncia querela faccia apposita richiesta.

In caso di incidente stradale, se interviene per i rilievi il Consorzio, questi provvederà all'acquisizione delle immagini. In caso di intervento di altra forza o servizio di Polizia è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti di reato. Ai sensi dell'articolo 391 quater del C.P.P. gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta avvenga in qualità di difensori nominati. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto reato, termine entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

Articolo 15 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt.77 e ss del GDPR ed alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE".

Articolo 16 - Provvedimenti attuativi

Compete al Comune di Schio l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la nomina di eventuali Responsabili del Trattamento, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno per effetto del trattamento di dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82 del GDPR.

Il Titolare o il Responsabile del Trattamento sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del GDPR.

Articolo 18- Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune di Schio.

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché i provvedimenti aventi carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

**ALLEGATO A) PLANIMETRIA SISTEMA
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
STATO AL 30.09.2022 - COMUNE DI SCHIO**

LEGENDA

-  EDIFICIO DI INTERESSE PUBBLICO
-  SINGOLE VIDEOCAMERE DIGITALI ATTIVE
-  GRUPPO DI VIDEOCAMERE DIGITALI ATTIVE
-  VIDEOCITOFONI VIDEOSORVEGLIATI
-  GRUPPO DI VIDEOCAMERE ATTIVE E VIDEOCITOFONI

INDICE VIDEOCAMERE E VIDEOCITOFONI

- 1 2x CAMERA - Via Riva Magre
- 2 2x CAMERA - Ponte Gogna
- 3 2x CAMERA - Ponte Timonchio
- 4 2x CAMERA - Rotatoria Strada Parco
- 5 CAMERA - Via dei Roderottori
- 6 CAMERA - SkatePark
- 7 CAMERA - CC Sala Interselezionati
- 8 CAMERA - Cimitero Magre
- 9 5x CAMERA + VCITOF - Biblioteca + videocitofono
- 10 CAMERA - Biblioteca Giardino
- 11 CAMERA - Parcheggio Summano
- 12 30x CAMERA + VCITOF - ParkDallaCosta + videocitofono
- 13 CAMERA - Via Maraschi
- 14 CAMERA - Parcheggio Urbanistica Ufficio Tecnico e Portico
- 15 4x CAMERA - Parco Garden e Sportello Donna
- 16 2x VCITOF - Videocitofono Palazzo Garbin Qui Cittadino e Municipio
- 17 CAMERA - Via Emilia Romagna
- 18 11x CAMERA + VCITOF - Faber Box fronte + videocitofono
- 19 CAMERA - C/O4 Magre
- 20 3x CAMERA - Parco Inclusive Via Pio X S
- 21 CAMERA - Park Fabbrica Alta
- 22 CAMERA - Palafornare
- 23 CAMERA - Area Campor Ingresso e Parcheggio
- 24 CAMERA - Rotatoria Viale Industria Videotec
- 25 CAMERA - Piazza pubblici spettacoli
- 26 CAMERA - Piazza Rossi
- 27 CAMERA - Piazza Almerico
- 28 CAMERA - Piazze
- 29 3x CAMERA - Pasubio Tecnologie Carraio, Ingresso e G. Elettrogeni
- 30 CAMERA - Viale Industria Campo Romano
- 31 CAMERA - Rotatoria ex-Lanerosi
- 32 CAMERA - Via Veneto
- 33 CAMERA - Ponte di Liviera
- 34 CAMERA - Via Lago di Trasmeno
- 35 CAMERA - Via Lago di Alieghie
- 36 CAMERA - Piazza Falcone Borsellino
- 37 CAMERA - Stazione FTV
- 38 CAMERA - Stazione FS
- 39 CAMERA - Parco Robinson
- 40 2x CAMERA - Park Luizo
- 41 CAMERA - Park Vicolo Maddalena
- 42 CAMERA - Piazza dello Statuto
- 43 2x CAMERA - Rotatoria Garciare
- 44 2x CAMERA - OCR 12 SCH-Maestri-SCH
- 45 CAMERA - ZTL SCH Piazza Garibaldi
- 46 3x CAMERA - Fontana Sottopasso
- 47 VCITOF - Asilo Peter Pan via Mantova
- 48 VCITOF - Palazzo Molin Urbanistica
- 49 3x VCITOF - Palazzo Romani Rossi Sportello Donna, Qui Sociale
- 50 VCITOF - Palazzo Rossi UTC
- 51 2x CAMERA - Via dell'Industria - vistared
- 52 2x CAMERA - Via XXXI Aprile - vistared

